

**AVVISO per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 13 e seguenti della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 e s.m.i. e del Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2023, n. 124 e s.m.i. – Incentivi alle imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro. ANNO 2025.**

## **1. Oggetto**

1. Il presente Avviso fissa le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro di cui all'articolo 23, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 13 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro", approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2023, n. 124, e s.m.i. nel prosieguo Regolamento.

## **2. Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento.

## **3. Individuazione delle Aree di insediamento di strutture ricettive alberghiere**

1. Ai sensi dell'articolo 3bis del regolamento, con deliberazione della Giunta regionale n. 874 del 27 giugno 2025, pubblicata su B.U.R. n. 28 del 09 luglio 2025, sono stati individuati i Comuni sede degli insediamenti turistico alberghieri che possono esclusivamente beneficiare dei presenti contributi.

2. I Comuni di cui al comma 1 sono individuati agli Allegati 1, 2, 3 e 4 al presente Avviso, come segue:

- Allegato 1: Comuni di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 1375/2021;
- Allegati 2 e 3: Comuni di cui agli allegati A e B alla legge regionale 11/2022;
- Allegato 4: Comuni di cui all'allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 874 del 27 giugno 2025.

#### **4. Struttura competente e risorse disponibili**

1. La struttura competente alla gestione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Trento 2 – 34132 Trieste, domicilio digitale PEC: [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it) che provvede alla concessione dei contributi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il presente Avviso e l'ulteriore documentazione necessaria alla presentazione della domanda sono pubblicati sul sito istituzione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impreset/turismo/FOGLIA086/>.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Avviso, è messa a disposizione per l'anno 2025 una dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000,00.

#### **5. Regime di aiuto**

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) del regolamento (UE) 651/2014.
2. Per i costi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) del regolamento, non ammissibili ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (UE) 651/2014, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2831/2023 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").
3. Nella domanda di contributo il beneficiario indica la quota richiesta rispettivamente ai sensi del comma 1 e del comma 2, nel rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti (UE) 651/2014 e 2831/2023.

#### **6. Intensità del contributo**

1. L'investimento complessivo deve avere un valore minimo di 4 milioni di euro.
2. Per i contributi concessi in applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, solo quando positivo. Il calcolo del risultato operativo dovrà tenere conto degli ulteriori contributi eventualmente già ottenuti dal richiedente.
3. Qualora l'aiuto effettivamente concedibile, valutato sulla base del risultato operativo di cui al comma

2, sia superiore al 30 per cento dei costi ammissibili, l'importo da concedere sarà rimodulato nel limite massimo del 30 per cento delle spese ammissibili e, comunque, non potrà superare l'importo di 2.500.000,00 euro.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2ter, del regolamento emanato con DPRReg. 0124/Pres./2023 e s.m.i., e in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 874 del 27 giugno 2025, la percentuale di aiuto in relazione alle diverse aree individuate all'articolo 3 del presente Avviso, è differenziata come segue:

- a. applicazione del limite massimo del contributo concedibile pari al 30 per cento delle spese ammissibili nei Comuni di cui agli Allegati 1, 2, e 3 del presente Avviso;
- b. applicazione del limite massimo del contributo concedibile pari al 20 per cento delle spese ammissibili nei Comuni di cui all'allegato 4 al presente Avviso.

5. Il risultato operativo, ai sensi dell'articolo 2, punto 39, del Regolamento (UE) 651/2014, è la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole.

6. Le entrate e i costi di esercizio dell'infrastruttura di cui al comma 5 sono attualizzati al tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6 del 19 gennaio 2008, così come individuato periodicamente con decreto del Ministero competente e valido al momento di presentazione della domanda.

7. Per la parte dell'investimento per la quale è richiesta l'applicazione del regime de minimis di cui all'articolo 5, comma 2, l'intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) del Regolamento e del massimale disponibile al momento della concessione dell'aiuto.

8. I contributi concessi ed erogati ai sensi del presente regolamento non possono superare le soglie previste all'articolo 4 del Regolamento (UE) 651/2014 (11 milioni di EUR o costi totali superiori a 22 milioni di EUR per la stessa infrastruttura).

9. Il contributo complessivo è in ogni caso concesso nel limite delle risorse disponibili sul bilancio regionale nell'anno di riferimento.

10. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi o ottenuti.

11. Ai fini del calcolo dei costi ammissibili gli importi sono intesi al lordo di qualsiasi imposta e onere non altrimenti recuperabile dal beneficiario.

12. Il contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28, comma 2 del DPR n. 600/1973, salvo l'acquisto di beni strumentali.

## **7. Cumulabilità**

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2831/202319 e all'articolo 8 del Regolamento (UE) 651/2014.

2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

## **8. Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo, compilata esclusivamente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione regionale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente con firma digitale o firma elettronica qualificata, è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio, esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it).

**2. La domanda è presentata dalle ore 10.00.00 di lunedì 25 agosto 2025 e non oltre le ore 13.00.59 di venerdì 17 ottobre 2025.** I termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

**a)** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nella quale l'istante attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (contenuta nel modello di domanda);

**b)** la dichiarazione (contenuta nel modello di domanda) con cui l'istante:

1) si impegna a rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 4 del regolamento indicando gli eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti;

2) prende visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

3) si impegna ad osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

4) dichiara di conoscere e accettare le disposizioni del Regolamento concernente "Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro"

5) esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nell'istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

6) esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

7) si impegna a garantire la quota di copertura della spesa ammissibile eventualmente non coperta da contributo regionale;

8) si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio turismo e commercio ogni variazione dei dati dichiarati, intervenuta successivamente alla presentazione della presente domanda;

9) si impegna ad utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione Regionale;

**c)** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2831/2023 (MODELLO de minimis);

**d)** descrizione dell'iniziativa, con specifica evidenza degli elementi di attrattività per lo sviluppo turistico e degli altri elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella - Allegato A al Regolamento, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo (MODELLO Allegato A);

**e)** progetto di fattibilità tecnico-economica sottoscritto da un tecnico abilitato contenente:

1) relazione generale;

- 2) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- 3) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- 4) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
- 5) relazione di sostenibilità dell'opera;
- 6) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- 7) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
- 8) computo estimativo dell'opera;
- 9) quadro economico di progetto;
- 10) cronoprogramma con indicazione della data di inizio e fine lavori;
- 11) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 12) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- 13) piano particellare delle aree interessate dall'intervento;
- f)** quadro economico dettagliato del progetto/preventivo di spesa;
- g)** documentazione fotografica dello stato di fatto e rendering dell'intervento;
- h)** piano economico e finanziario preventivo;
- h bis)** autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro, in assenza di iscrizione nella "White List" (MODELLO Allegato B);
- h ter)** copia del modello F23 o F24 che attesti il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00
- i)** calcolo del risultato operativo dell'investimento, dedotto dai costi ammissibili ex ante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014, in applicazione dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento approvato con DPR 124/2023 (sul sito alla pagina dedicata è reso disponibile il file excel che può essere utilizzato ai fini del calcolo, denominato *Allegato B2 a scheda tecnica B*, come approvato dalle *Linee guida per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (capi I, II e IV) elaborate nell'ambito del coordinamento tecnico interregionale in materia di aiuti di Stato e approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 19 febbraio 2015*).

4. Le domande sono bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato

qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

## **9. Procedimento e avvio del procedimento**

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Regolamento, gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000. I criteri di valutazione sono definiti dall'Allegato A) del Regolamento.
2. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione Turismo e Commercio - dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

## **10. Richiesta informazioni e chiarimenti**

1. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti ai fini della presentazione dell'istanza di contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 12 e seguenti della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 e del Decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2023, n. 124, potranno essere inviate a mezzo mail, all'indirizzo [turismoecommercio@regione.fvg.it](mailto:turismoecommercio@regione.fvg.it), fino al giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda.
2. I quesiti e le relative risposte saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nella pagina dedicata alla linea contributiva alla voce FAQ (Frequently Asked Questions).

## **11. Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applica il Regolamento, nonché la legge regionale 7/2000, la legge 241/1990, la legge regionale 14/2002, la legge regionale 19/2009 e la legge regionale 13/2022, articolo 2, comma 12 e seguenti.

## **12. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679**

1. Sul sito istituzionale della Regione- sezione Turismo e Commercio – nella pagina dedicata alla linea contributiva, è pubblicata l’informativa emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.